

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ  
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2018.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di prendere atto dell'*Elenco delle superfici da autorizzare per l'impianto di vigneti e relativi beneficiari* e dell'*Elenco delle domande con particelle vincolate all'impianto*, trasmessi dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 8 del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato e integrato da DM n. 527 del 30 gennaio 2017 e DM n. 935 del 13 febbraio 2018, con nota del 25 giugno 2018 prot. 0717058|25/06/2018, e riportati rispettivamente nell'Allegato 1 e Allegato 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 12272/2015, le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2018 da realizzarsi nella regione Marche, di cui all'Allegato 1, fatto salvo l'esito del ricorso assunto al n. 07557/2018 REG.RIC presentato dalla Regione Veneto in data 8 giugno 2018, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per l'annullamento del DM n. 935 del 13 febbraio 2018;
3. che le autorizzazioni contenute nell'Allegato 1, per le domande elencate nell'Allegato 2, devono essere utilizzate esclusivamente sulle superfici corrispondenti e ivi dettagliate;
4. di dare atto che le autorizzazioni di cui all'Allegato 1 hanno validità triennale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR Marche) e che, ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 12272/2015 smi, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di cessione o fusione di azienda, successione *mortis causa* e successione anticipata, come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del DM del 18 novembre 2014, e disciplinati da nota circolare MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016;
5. di precisare che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del DM n. 12272/2015 come modificato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, la facoltà di rinuncia, senza incorrere in sanzioni, può essere esercitata esclusivamente dai beneficiari dell'Allegato 1 al presente atto ai quali sono state concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quelle richieste;
6. che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del DM n. 12272/2015 modificato da articolo 1 comma 3 del DM n. 935/2018, la rinuncia di cui al punto precedente, nei casi consentiti,



deve essere comunicata direttamente ad AGEA, mediante l'applicazione resa disponibile su SIAN, entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;

7. che, in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità triennale, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
8. che la pubblicazione del presente atto sul BUR Marche funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del DM n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari;
9. che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
11. di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n. 573/16 e DGR n.1158/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione 

Regione	Utile	all'indirizzo
---------	-------	---------------

[www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata all'OCM vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

*(Roberto Luciani)*

Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante



modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017, concernente “Integrazione e modifica al decreto 15 dicembre 12272 del 15 dicembre 2015, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018 n. 935, concernente “Modifica del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 12272 del 15 dicembre 2015, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 21923 del 13/03/2018 avente ad oggetto “Vitivinicolo Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- DGR Marche n. 211 del 20/02/2018 (Regolamento (UE) n. 1308/2013. Decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 935, articolo 1 comma 2 e comma 4 punto 1. Adozione criteri di priorità e relativa ponderazione e definizione del limite massimo per domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell’ambito della regione Marche per l’annualità 2018);
- DGR n. 644 del 14 maggio 2018 Regolamento (UE) n. 1308/2013. DM 13/02/2018, n. 935, articolo 1 comma 4 punto 2. Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli. Applicazione del limite di superficie minima garantita di 0,5 ettari a tutte le richieste ammissibili per l’annualità 2018.

#### Motivazione

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 (DM n. 12272/2015) stabilisce, tra l’altro, le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 articoli 63 e 64.

L’articolo 8 del DM n. 12272/2015 dispone che le domande siano presentate entro il 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN e che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) comunichi alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e detta pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.



Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del citato DM n. 12272/2015, come modificato dall'articolo 1 paragrafo 1 comma 1 del DM n. 527 del 30 gennaio 2017 (DM n. 527/2017), le Regioni rilasciano le relative autorizzazioni entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal MIPAAF.

Il comma 2 dell'articolo 9 del citato DM n. 12272/2015, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale n. 935/2018 (DM n. 935/2018), stabilisce che se un'autorizzazione viene rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione (nдр: data di pubblicazione sul BUR) senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente disciplinata all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

La Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 21923 del 13/03/2018 (circolare n. 21923/2018), pubblicata sul sito internet di AGEA all'indirizzo [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), stabilisce modalità e procedure per la concessione delle autorizzazioni di nuovo impianto e prevede che le domande per l'annualità 2018 possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di emanazione della stessa circolare.

Le verifiche di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7-bis paragrafo 2 punto 2 lettera b) e c) e dall'articolo 9-bis paragrafo 6 del DM n. 935/2018, per l'annualità 2018 dovevano concludersi entro il termine del 30 maggio 2018.

In applicazione del DM n. 935/2018, sono state approvate, con DGR n. 211 del 20 febbraio 2018 e n. DGR n. 644 del 14 maggio 2018, le disposizioni regionali per la concessione di autorizzazioni di nuovo impianto di vigneto per l'annualità 2018.

In particolare, la DGR n. 211 del 20 febbraio 2018 definisce il limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 15 ettari e approva i criteri di priorità e la relativa ponderazione per la selezione delle domande, stabilendo di privilegiare:

- le domande che prevedono l'impianto dei vigneti sulle parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta, ubicate nelle superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 e come identificate nell'allegato A alla deliberazione (Peso 0,6) – ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 935/2018;
- le domande presentate da richiedenti conduttori di superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (Peso 0,4) – ex articolo 7-bis comma 1 lettera c) del DM n. 935/2018.

Il riconoscimento delle priorità richieste in domanda avviene secondo quanto stabilito nella circolare n. 21923/2018 al paragrafo - Criteri di priorità.

Con DGR n. 644 del 14/05/2018 la Regione Marche ha ratificato quanto comunicato al MIPAAF dall'Assessore all'agricoltura, con nota prot. n. 0515574|10/05/2018|R\_MARCHE|GRM|ASSLVP|P, in merito alla decisione di garantire il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima di 0,5 ettari a tutti i richiedenti, avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 1 comma 4 punto 2 del DM n. 935/2018, in caso di richieste di concessione per superfici complessive superiori alla dotazione.

La Regione Marche ha quindi provveduto ad effettuare le verifiche istruttorie, previste dall'articolo 7-bis paragrafo 2 punto 2 lettera b) e c) e dall'articolo 9-bis paragrafo 6 del DM n. 935/2018, delle domande contenenti le dichiarazioni sui criteri di priorità e delle domande



finalizzate alla realizzazione dei vigneti in particelle ricadenti nel cratere del sisma 2016/2017, come comunicate da AGEA Coordinamento tramite posta elettronica in data 26 aprile 2018.

Per quanto riguarda i controlli ai fini del riconoscimento del criterio di priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 935/2018, dopo verifica del sistema informativo, è stato rilevato che, a causa di disguidi tecnici, nessuna delle aziende ricadenti nell'area interessata ha esplicitato la richiesta del medesimo criterio di priorità. Per tale ragione, a seguito della nota inviata dalla competente Direzione ministeriale, registrata a prot. n. 0564804|22/05/2018, e sulla base della DGR n. 211 del 20 febbraio 2018, che nell'Allegato A perimetra con esattezza le superfici che possono beneficiare del criterio, SIN - Sistema Informativo Nazionale - ha trasmesso l'elenco delle aziende potenzialmente in possesso di tale priorità, per le verifiche da parte della Regione.

All'esito dell'istruttoria, le domande in possesso della priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 935/2018 sono: n. 85740231486, n. 85740251856, n. 85740248902, n. 85740231825, n. 85740239364, n. 85740231395, n. 85740235776, n. 85740084364, n. 85740239174 e n. 85740231551.

Per quanto riguarda il criterio ex articolo 7-bis comma 1 lettera c) del DM n. 935/2018 (*ndr: i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta*) doveva essere allegato il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico (OdC) attestante tale requisito, formulato in conformità al fac-simile contenuto nell'allegato 2 alla circolare n. 21923/2018, pena il mancato riconoscimento del requisito medesimo.

Dall'esame effettuato, si è riscontrato che per n.1 domanda non è stato allegato alcun documento, mentre per le restanti n.35, la documentazione allegata non risulta conforme al fac-simile riportato nell'allegato 2 della circolare n. 0021923/2018.

Pertanto, al fine di rispettare le previsioni regolamentari e nazionali e adottare procedure uniformi a livello nazionale, la Regione ha chiesto alla competente Direzione ministeriale come procedere per l'attribuzione del predetto requisito di priorità.

Sono stati quindi segnalati 5 casi esemplificativi delle corrispondenti casistiche individuate e denominate "A-B-C-D-E".

I casi riscontrati sono risultati i seguenti:

- A. L'allegato alla domanda è costituito dal "Documento Giustificativo" che è già consultabile e scaricabile nell'area pubblica del portale SIAN (sezione "Consultazione" - "Elenco degli Operatori Biologici Italiani") (domanda n. 85740254173, n. 85740057303, n. 85740236014, n. 85740056321, n. 85740226601, n. 85740253506, n. 85740073961, n. 85740057402, n. 85740226700, n. 85740057139);
- B. Gli allegati alla domanda sono costituiti da "Documento Giustificativo" e "Certificato di Conformità" che sono già consultabili e scaricabili nell'area pubblica del portale SIAN (sezione "Consultazione" - "Elenco degli Operatori Biologici Italiani") (domanda n. 85740073565, n. 85740203493, n. 85740095394, n. 85740292942);
- C. L'allegato alla domanda è costituito da "Documento Giustificativo" (come alla lettera A.) e una nota integrativa dell'OdC che riporta esclusivamente il testo dei seguenti paragrafi previsti nel fac-simile sopra citato:



- “Soddisfacimento del Criterio di Priorità ...”
- “Periodo di validità ...”

(domanda n. 85740192506, n. 85740215174, n. 85740225934, n. 85740267845);

D. L'allegato alla domanda contiene solo una nota integrativa dell'OdC, nella quale sono anche riportati i riferimenti del “Documento Giustificativo”, che riporta esclusivamente il testo dei seguenti paragrafi previsti nel fac-simile sopra citato:

- “Soddisfacimento del Criterio di Priorità ...”
- “Periodo di validità ...” contenuto in una tabella in cui l'entità della superficie vitata è diversa per ogni anno di rilevazione

(domanda n. 85740250866, n. 85740218145, n. 85740240933, n. 85740265526, n. 85740285359, n. 85740222378, n. 85740214268, n. 85740214649, n. 85740252177, n. 85740214961, n. 85740241808, n. 85740214730, n. 85740214433)

E. L'allegato alla domanda è il “Documento Giustificativo” (come alla lettera A.) e una nota integrativa dell'OdC che riporta esclusivamente il testo del seguente paragrafo previsto nel fac-simile sopra citato:

- “Soddisfacimento del Criterio di Priorità ...”

(domanda n. 85740269262 – E' allegata la dichiarazione di assoggettamento al controllo dell'OdC del 13/04/2018 prot. n° BIO-S21-2018/30, non riportante la superficie condotta in biologico nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

In riscontro alla richiesta di parere, la Direzione ministeriale competente ha precisato in data 2 maggio 2018 (segnatura prot. n. 0802071|11/07/2018) che, per le casistiche di cui alle lettere A e B, non è possibile assegnare la priorità.

Per le casistiche D-E, il suddetto parere ministeriale richiama la necessità di verificare che ci sia *“coerenza dell'entità della superficie vitata quando risulta diversa per ogni anno di rilevazione e se si evidenzia (come negli specifici esempi trasmessi) che parte della superficie vitata non possiede il requisito dei 5 anni. Per tale motivo anche ai casi D ed E trasmessi nei pdf non è possibile assegnare la priorità. Si ricorda infatti che deve essere stata condotta in regime biologico dal medesimo viticoltore richiedente per 5 anni (includendo eventualmente 3 anni di conversione). Il vincolo connesso alla totalità della superficie aziendale non ha carattere dinamico. La superficie vitata deve essere costante, o al limite in decremento, ma non in aumento nel corso dei 5 anni.”*

Pertanto, alla luce di tale parere, su tutte le domande delle casistiche D ed E è stato effettuato il confronto tra quanto attestato dall'OdC e quanto risultante da Fascicolo aziendale di ciascun conduttore. Dalle verifiche svolte sono emersi dati di superfici incoerenti tra quanto indicato nella documentazione dell'OdC (superfici indicate nei Piani Annuali di Produzione - PAP) e quanto contenuto nel Fascicolo aziendale (superfici indicate nelle schede di validazione alla data subito precedente a quella del PAP).

Per quanto riguarda le domande del caso C., inoltre si è riscontrato che:

- domanda n. 85740192506 - dal confronto con il Fascicolo aziendale è risultata un'incoerenza di informazioni per l'anno 2012 tra quanto riportato nel documento dell'OdC e quanto consultabile su SIAR, relativamente al PAP;
- domande n. 85740215174, n. 85740225934, n. 85740267845 – sono risultate incongruenze con i dati delle schede di validazione dei Fascicoli aziendali delle ditte.

Inoltre, per n. 4 domande non riconducibili ad alcuna casistica tra quelle indicate, è emerso



quanto segue:

- domanda n. 85740242459 - è allegata la nota del 10/04/2018, con la quale l'OdC competente comunica il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 1 punto 2 lettera b) del DM n. 935/2018;
- domanda n. 85740040119 - priva di qualsiasi allegato, il CAA ha comunicato con nota del 25 maggio 2018 (registrata a protocollo regionale al n. 0584152 del 28/05/2018) che la priorità è stata richiesta per errore, stante che la ditta in questione non è biologica;
- domanda n. 85740103123 – su SIAN non risultava consultabile la documentazione allegata. Il CAA, con comunicazione del 28/05/2018 (registrata a protocollo regionale al n. 0584119 del 28/05/2019) ha inviato la documentazione allegata in domanda consistente esclusivamente nel “Documento Giustificativo”. La domanda è risultata ricadere pertanto nella casistica A;
- domanda n. 85740232039 – è allegato solo il “Certificato di Conformità” già consultabile e scaricabile nell’area pubblica del portale SIAN (sezione “Consultazione” - “Elenco degli Operatori Biologici Italiani”). La domanda può essere riconducibile alla casistica A.

Di conseguenza, con riferimento al criterio ex articolo 7-bis comma 1 lettera c), alla luce dell'istruttoria condotta sulla base del citato parere trasmesso dal MIPAAF il 2 maggio 2018, non è stato possibile riconoscere la priorità richiesta per nessuna domanda interessata.

Per quanto riguarda invece le verifiche dei requisiti delle richieste di autorizzazioni per le aree in cui insiste il cratere del sisma 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9-bis comma 6 del DM n. 935/2018, i controlli sono stati effettuati sulla base dell'elenco dei comuni del cratere 2016/2017 approvato ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – (G.U. del 17/12/2016, n. 294).

Nello svolgimento delle verifiche di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 7-bis paragrafo 2 punto 2 lettera b) e c) e dall'articolo 9-bis paragrafo 6 del DM n. 935/2018 è stato rispettato il termine del 30 maggio 2018 ed i relativi esiti istruttori sono stati trasmessi al MIPAAF e ad AGEA con nota prot. n. 0600619|30/05/2018.

La competente Direzione del MIPAAF, ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9 del DM n. 12272/2015, come modificato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, con nota del 25 giugno 2018 prot. 0717058|25/06/2018, ha trasmesso:

1. Elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'annualità 2018, riportante:
  - la Regione, che corrisponde alla Regione di presentazione della domanda e in cui deve avvenire l'impianto a seguito dell'autorizzazione concessa;
  - il Codice Fiscale e la denominazione del richiedente
  - il numero della domanda rilasciato da SIAN (codice a barre)
  - la superficie richiesta in domanda e la superficie assegnata totale, entrambe espresse in (mq)
  - la superficie art. 9-bis, sisma 2016
  - la superficie minima garantita, in applicazione della DGR n. 644/2018
  - la superficie art. 7-bis comma 1 lettera b (specificità territoriali – 3) in applicazione della DGR n. 211/2018
  - la superficie art. 7-bis comma 1 lettera c (produzione biologica)
  - la superficie assegnata con distribuzione proporzionale



- l'indirizzo PEC della ditta richiedente
- 2. l'elenco delle domande con particelle vincolate all'impianto visto il riconoscimento con criterio di priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 935/2018, e relativo dettaglio, riportante:
  - la Regione
  - CUAА dell'azienda
  - il numero della domanda rilasciato da SIAN (codice a barre)
  - il tipo di vincolo (vincolo 3)
  - riferimenti della superficie (codice ISTAT Provincia e Comune e riferimenti catastali superficie oggetto di impianto)
  - superficie ammessa e superficie richiesta, espressa in mq.

La nota ministeriale prot. n. 0717058|25/06/2018 richiama inoltre che, ai produttori ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data la possibilità di rinunciare entro 30 giorni a partire dalla data di rilascio, direttamente tramite il sistema informatico su SIAN.

Sulla base dell'elenco fornito dal MIPAAF e descritto al punto 1, risulta che, a fronte di una dotazione regionale pari a ettari 172.42, per l'annualità 2018 sono state presentate domande per impianti viticoli da realizzare nella regione Marche per ettari 500,86.09.

Tale circostanza determina che alcuni beneficiari possono rinunciare alle autorizzazioni rilasciate, senza incorrere in sanzioni, in quanto sono state concesse loro autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quelle richieste in domanda, mentre altri non possono rinunciare alle autorizzazioni in quanto sono state concesse loro superfici superiori al 50% di quelle richieste.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è necessario rilasciare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2018 da realizzarsi nella regione Marche, come riportato all'Allegato 1. Si precisa che, per le domande elencate nell'Allegato 2, le autorizzazioni di cui all'Allegato 1, devono essere utilizzate esclusivamente sulle superfici corrispondenti e ivi dettagliate, come stabilito dall'articolo 14 del DM n. 12272/2015.

L'Allegato 1 e Allegato 2 sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'Allegato 1, da parte della Regione è un atto dovuto, seppur pendente innanzi al TAR Lazio il ricorso della Regione Veneto assunto al n. 07557/2018 REG.RIC, stante il ritiro, da parte della Ricorrente, dell'istanza cautelare (cfr. Ordinanza Tar Lazio N 04342/2018 REG.PRO.CAU del 17/07/2018). Per altro la Direzione ministeriale competente, nel trasmettere l'Ordinanza TAR Lazio N 04342/2018 del 17/07/2018, ricorda alle Regioni che il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti relative all'annualità 2018, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, deve avvenire entro il 1° agosto 2018.

Sulla base della pronuncia del Giudice, la Regione Marche adotterà successivamente i necessari provvedimenti, se del caso.

Le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli: sono assegnate alle aziende nel limite delle superfici indicate, come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto nella colonna "SUPERFICIE ASSEGNATA TOTALE", tramite apposite funzioni messe a disposizione da



AGEA su portale SIAN; devono essere utilizzate nella regione Marche, in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 2 del DM n. 527/2017 n. 935/2018; hanno validità di tre anni.

La pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Marche (BUR Marche), funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del DM n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari e dalla data di pubblicazione sul BUR Marche decorrono:

- il termine di 30 giorni, esclusivamente per i beneficiari autorizzati, per esercitare la facoltà di rinuncia tramite le apposite funzionalità rese disponibili su SIAN;
- la data di validità triennale delle autorizzazioni;
- i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso al presente atto.

Le suddette autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del DM n. 12272/2015, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di cessione, fusione di azienda, successione *mortis causa* e successione anticipata come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, che rimanda al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n.1787 del 5 agosto 2004, e successivamente disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016.

In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità triennale trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII e ad AGEA Coordinamento.

Visto che l'invio da parte del MIPAAF dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai beneficiari per l'annualità 2018 è avvenuto il 25 giugno 2018, non è stato possibile adottare l'atto regionale per il rilascio delle autorizzazioni previsto all'articolo 1 paragrafo 1 comma 1 del citato DM n. 527/2017 entro il termine del 1° giugno 2018. In ogni caso l'adozione del presente atto avviene entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'elenco da parte del Ministero e comunque entro il 1° agosto 2018, come stabilito all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Affinché sia data la tempestiva pubblicità all'elenco regionale delle superfici da concedere di cui all'Allegato 1, viene richiesta la pubblicazione urgente sul BUR Marche che consentirà di definire la successiva procedura di rilascio informatico su SIAN, uniformando la data di adozione del presente atto con quella di comunicazione ai beneficiari con valore di notifica, determinanti ai fini della durata di validità dell'autorizzazione e dell'eventuale applicazione di sanzioni, nonché dell'esercizio della facoltà di rinuncia, nei casi consentiti come sopra illustrati.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo- Ascoli Piceno, l'adozione di un decreto



avente per oggetto: *“Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2018.”*

Il responsabile del procedimento  
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:

Allegato 1: ELENCO DOMANDE AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2018  
(numero 4 pagine);

Allegato n. 2: ELENCO DELLE DOMANDE CON PARTICELLE VINCOLATE ALL'IMPIANTO  
(numero 3 pagine .

